

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

TIPOLOGIA COSTO	DEDUCIBILITA' PER DETERMINARE IL REDDITO D'IMPRESA	DETRAIBILITÀ IVA
Acquisto autovetture	Ammortizzabile 80% su max. € 25.822,84	SI 100%
Leasing autovetture	Deducibile 80% su max. €25.822,84	SI 100%
Noleggio autovetture	Deducibile 80% su max. €3.615,20 (annuo)	SI 100% ⁽¹⁾
Acquisto autocarro	Totalmente ammortizzabile senza limiti di importo	SI 100%
Leasing autocarro	Totalmente deducibile	SI 100%
Noleggio autocarro	Totalmente deducibile	SI 100%
Acquisto motociclo fino a 350 cc	Ammortizzabile 80% su max. €4.131,66	SI 100%
Leasing motociclo fino a 350 cc	Deducibile 80% su max. €4.131,66	SI 100%
Noleggio motociclo fino a 350 cc	Deducibile 80% su max €774,69 (annuo)	SI 100%
Acquisto motociclo sup. a 350 cc	Ammortizzabile 80% su max. €4.131,66	NO
Leasing motociclo sup. a 350 cc	Deducibile 80% su max. €4.131,66	NO
Noleggio motociclo sup. a 350 cc	Deducibile 80% su max. €774,69 (annuo)	NO
Acquisto ciclomotore	Ammortizzabile 80% su max. € 2.065,83	SI 100%
Leasing ciclomotore	Deducibile 80% su max. €2.065,83	SI 100%
Noleggio ciclomotore	Deducibile 80% su max. €413,17 (annuo)	SI 100%
Carburanti	Deducibile 80%	SI 100%
Manutenzione auto	Deducibile 80% fino al limite del 5% del valore di tutti i beni strumentali dell'impresa, l'eccedenza è deducibile ripartendola nei 5 esercizi successivi	SI 100%
Bollo, assicurazione	Deducibile 80%	/
Lavaggio auto	Deducibile 80%	SI 100%
Parcheggio automezzi	Deducibile 80%, a condizione che vi sia fattura della spesa sostenuta e indicazione della targa del veicolo	SI 100%
Autostrada	Deducibile 80% (necessita fattura)	SI 100% (con fattura)

Box di proprietà	Ammortizzabile 100 % se iscritto nel registro dei beni ammortizzabili	SI 100%, se acquistato da un soggetto Iva
Box in affitto	Deducibile al 100%, si suggerisce contratto separato da quello dell'abitazione	Esente
Trasporti aerei e ferroviari	Totalmente deducibili (necessita fattura)	SI 100% (con fattura)
Alberghi e ristoranti	Deducibili per il titolare nella misura del 75%, ai sensi della Circolare 53/E del 5/9/2008 dell'Agenzia delle Entrate e del D.M. 19/11/2008	con fattura Iva detraibile nella misura del 100%. Senza fattura non è possibile la deduzione Iva da Iva, ma l'Iva diventa un costo insieme al valore imponibile
Alberghi e ristoranti per più persone	Deducibili nella misura del 75%, ai sensi dell'art. 1 D.M. 19/11/2008, entro il limite dell'1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro (2)	con fattura Iva detraibile nella misura del 100%. Senza fattura non è possibile la deduzione Iva da Iva, ma l'Iva diventa un costo insieme al valore imponibile
Alberghi e ristoranti per finalità promozionali o di pubbliche relazioni	Deducibili nella misura del 75%. Se inerenti ai sensi dell'art. 1 D.M. 19/11/2008, l'importo ottenuto è deducibile in misura pari all'1,3% dei ricavi sino a 10 milioni di euro	NO
Omaggi di costo unitario inferiore a 25,82 euro (Iva compresa)	Totalmente deducibili. Queste spese non sono soggette al limite del 1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro	SI 100% (necessita fattura)
Omaggi di costo unitario superiore a 25,82 euro e inferiore a 50 euro (Iva compresa)	Totalmente deducibili. Queste spese non sono soggette al limite del 1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro	NO
Omaggi di costo unitario superiore a 50 euro (Iva compresa)	Totalmente deducibili ai sensi dell'art. 1 D.M. 19/11/2008, entro il limite del 1,3% dei ricavi fino a 10 milioni di euro (2)	NO
Abbonamento riviste, libri e testi per aggiornamento professionale	Deducibile al 100% se inerenti l'esercizio dell'attività	NO
Telefono ufficio	Deducibile nella misura dell'80% (3)	Vedi NOTA ESPLICATIVA

Telefono abitazione, in caso di una unica linea telefonica	Deducibile nella misura dell'80%	Vedi NOTA ESPLICATIVA
Cellulari	Deducibile nella misura dell'80%	Vedi NOTA ESPLICATIVA
Computer, stampanti, fax	Totalmente deducibili nell'anno se inferiori a 516,46 euro, totalmente ammortizzabili se di importo superiore	SI 100%
Arredamento ufficio	Totalmente deducibile nell'anno se inferiore a 516,46 euro, totalmente ammortizzabile se di importo superiore	SI 100%
Affitto e spese ufficio	Totalmente deducibili	SI 100%
Affitto e spese abitazione (se non disponiamo di ufficio)	Deducibili in relazione alla metratura utilizzata per l'attività rispetto alla metratura complessiva, entro il limite del 50%	SI, nella stessa percentuale della detraibilità di affitto e spese
Arredamento abitazione	Non deducibile	NO
Mobili per ufficio (anche in abitazione), ad esempio cassettiere, scrivanie.	Totalmente deducibile	SI 100%
Contributi associativi	Totalmente deducibili	/
Tassa annuale CCIAA	Totalmente deducibile	/
Fatture consulenza	Totalmente deducibili	SI 100%
Compensi a collaboratori o sub-agenti	Totalmente deducibili	SI 100%
Enasarco e FIRR per sub-agenti	Totalmente deducibili	/
Abbigliamento	Non deducibile	NO
Barbiere	Non deducibile	NO

- 1) In caso di noleggio "full service", in aggiunta ai costi di puro noleggio (detraibili nella misura indicata), è possibile dedurre nella misura dell'80% i cosiddetti "costi accessori (assicurazione, tassa di proprietà, manutenzioni), che normalmente le società di noleggio fatturano ai clienti con fattura separata rispetto a quella del puro noleggio.
- 2) Art. 1 DM 19/11/2008: agli effetti della applicazione dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del T.U.I.R., come modificato dall'art. 1, comma 33, lettera p), della legge 24/12/2007, n. 244, si considerano **inerenti**, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche

potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Si ricorda inoltre che per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portati in deduzione dal reddito nello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo detraibile.

- 3) Con la Risoluzione 104 del maggio 2007, l'Agenzia della Entrate ha chiarito che: "oltre ai costi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e di manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività imprenditoriale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche".
Quindi nei costi telefonici deducibili non sono compresi solo i costi per la telefonia fissa e mobile, ma anche le spese sostenute per l'acquisto del modem ovvero del router ADSL (ed eventualmente per l'acquisto del software specifico).

TIPOLOGIA COSTO	ONERI DETRAIBILI DELL'IMPRENDITORE	
Contributi per previdenza Enasarco del titolare	Totalmente deducibile	/
Contributi per previdenza Inps gestione commercianti, del titolare	Totalmente deducibile	/

NOTA ESPLICATIVA: IVA SULLE SPESE TELEFONICHE

Secondo la normativa attualmente vigente l'IVA relativa alle spese telefoniche risulta interamente detraibile a condizione che il bene ed il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Nel caso in cui il telefono, fisso ovvero mobile, venga invece utilizzato in modo promiscuo bisogna applicare il principio di inerenza. È necessario cioè ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante sulla base della quantificazione della percentuale di utilizzo aziendale.

Le ultime modifiche legislative non hanno allineato il regime IVA a quello dei redditi.

Infatti nel caso di imposte sui redditi la deducibilità delle spese telefoniche è fissata all'80%, a prescindere dall'utilizzo aziendale ovvero promiscuo del telefono.

Ai fini della determinazione della percentuale di detraibilità occorre dimostrare il tipo di utilizzo effettuato, uso esclusivo ovvero uso promiscuo, e nel secondo caso la percentuale di utilizzo aziendale.

In proposito appare opportuno ricordare che il comma 255, art. 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008-2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all'art. 51 del DPR n. 633/72, gli Uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l'IVA riguardante gli acquisti e le relative prestazioni di gestione dei telefonini.

In altre parole, sulla base della citata disposizione sembra di poter dire che se si opera una detrazione superiore al 50%, certamente legittima, si corre il rischio di dover provare l'utilizzo aziendale o professionale, fatto che non dovrebbe invece accadere per detrazioni del 50% o di misura inferiore.

Tutto quanto sopra può essere sintetizzato nella seguente tabella

REGIME		IVA	NOTE
TELEFONO FISSO	USO ESCLUSIVO	100%	Occorre dimostrare l'uso esclusivo
TELEFONO FISSO	USO PROMISCUO	INERENZA	(1)
TELEFONIA MOBILE/CELLULARI	USO ESCLUSIVO	100%	Occorre dimostrare l'uso esclusivo
TELEFONIA MOBILE/CELLULARI	USO PROMISCUO	INERENZA	(1)

(1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari.